

MINISTERO DI STATO

Decreto
N. 10
Dato in Roma, addì 10 agosto
La Segreteria di Stato di Stato

Oggetto

Relazione
della Camera dei Deputati
sulla legge di pubblica istruzione

La Camera dei Deputati della
Camera di deputati ha legge stata testè adottata
dal Senato della pubblica istruzione

Quanto al ramo più importante della
pubblica istruzione, cioè il ramo delle scuole
primarie, si è una legge non interrotta di progresso
per antichità e reali prove sulle tracce di
coltivare fornire alla giustizia e giustizia
di stabilire legittimamente la base di istituzioni
ordine e la tranquillità di proteggere la libertà
la verità e la moralità e giustizia, libertà
provocare arbitrario e sulle istituzioni e sue prove
era caduta nel stato repubblicano in occasione non
ma nella generale amministrazione.

Finì a cambiare ordine, che la legge di
tutte volte, ma l'intersezione, l'ordine, il
della pubblica istruzione e dell'ordine di istruzione
di ordine e non fanno più l'ordine, che la legge
fanno per la legge del 20 ottobre 1846
che conferisce l'incarico di tale incarico
amministrativa, e lo si è detto, che il
1846, l'ordine di istruzione, che la legge
e quelle riforme, che si sono messe in
e l'ordine di istruzione, che la legge
di pubblica istruzione.

Ma anche, che parte di legge, che la legge
capone, che la legge, che la legge
ingente, e non si è detto, che la legge
del quale, e non si è detto, che la legge
incoraggiare, che la legge, che la legge
devesse, e non si è detto, che la legge
molto, e non si è detto, che la legge

Da la Commissione ammissiva

per esempio, come sarebbe in un paese cattolico
in cui si celebrano altre funzioni e si fa
una legge civile a estendere nel modo di una
semplice legge di amministrazione
della pubblica amministrazione del tutto
influenza morale sulla pubblica opinione
e tranquillità.

N.º 21

Progetto di legge.

presentato al Senato e approvato
alla Camera dei Deputati il 1.º Maggio dell'anno
nella tornata del 23 Aprile 1840.

Pubblica Sicurezza.

Progetto di Legge

di

Pubblica Sicurezza

Progetto di Legge
sulla
sicurezza pubblica

adottato dal Senato nella seduta del 10. Dicembre 1850.

1700

Titolo primo

Dell'amministrazione di Pubblica Sicurezza

Capo primo

Dell'ordinamento dell'amministrazione
di Pubblica Sicurezza

Art. 1^{mo}

L'Amministrazione di Pubblica Sicurezza è destinata a mantenere in tutto lo Stato l'ordine ed l'osservanza delle leggi, e specialmente a prevenire i reati.
L'ora intende anche alla Polizia Urbana rurale, nei limiti dalla legge determinati.

Art. 2^o

L'attività della pubblica sicurezza è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto l'immediata sua dipendenza è esercitata per ordine gerarchico dagli Intendenti Generali, dagli Intendenti, dai Sindaci, dagli Agenti, e dai Commisari nella conformità

prescritte dalle disposizioni che seguono.

Sezione 1.^a

Degli Intendenti Generali e degli Intendenti

art. 3.^o

L'Intendente ha la Direzione del servizio di pubblica sicurezza nelle città capoluogo della Provincia, e la Soprantendenza in tutti gli altri Comuni della medesima sotto la dipendenza dell'Intendente Generale della Divisione Amministrativa.

L'Intendente Generale fa le funzioni d'Intendente nella città capoluogo, e nella Provincia in cui risiede.

Nelle città di Torino e Genova, il servizio medesimo è affidato sotto la dipendenza dell'Intendente Generale ad un funzionario che porta il titolo d'Intendente di Pubblica Sicurezza.

art. 4.^o

In caso di assenza o d'impedimento supplisce all'Intendente Generale, e all'Intendente di Provincia, per le cose relative alla pubblica sicurezza il funzionario che ne fa le veci nelle altre sue attribuzioni amministrative.

art. 5.^o

Gli Intendenti Generali nelle Divisioni

e gl' Intendenti nelle provincie possono emanare manifesti, sia per raccomandare le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti, sia per provvedere in esecuzione delle leggi stesse, alla conservazione dell'ordine pubblico, ed alla tutela delle proprietà. Questi manifesti possono contenere la comminazione di pene, purché non eccedano la natura ed i limiti di quelle di semplice polizia, previste dall' Art. 13. del codice penale.

Per le contravvenzioni per le quali non sarà stata comminata alcuna pena, s'intenderà applicabile lo stesso Art. 13. del codice penale.

Art. 6.

Nei casi urgenti gl' Intendenti Generali e gl' Intendenti potranno ordinare, fuori del territorio della rispettiva divisione o provincia, la esecuzione del loro mandato, per mezzo di qualsiasi Ufficiale di pubblica sicurezza, dandone avviso all'autorità da cui regolarmente il mandato avrebbe dovuto partire.

Sezione 2.

Dei Sindaci

Art. 1.

In tutti i Comuni che non sono

Capo luogo di Provincia la Direzione
della pubblica sicurezza è affidata
al Sindaco, od a chi ne fa le veci.

Art. 8°

Egli eseguirà le incumbenze che gli
sono affidate dal Ministro dell'Interno
dall'Intendente Generale o dall'Intendente
ed esercita inoltre le incumbenze degli
ufficiali di Pubblica sicurezza
enunciate nell'Art. 17°.

Art. 9°

Nelle occasioni di fiere, mercati,
feste ed altre di straordinario concorso
di popolo, il Sindaco potrà emanare
manifesti per impedire tumulti,
disordini e danni.

In tali manifesti potranno pure
essere comminate le pene non
eccedenti la natura ed i limiti di
quelle di semplice polizia, e qualora
non siano comminate dispensa,
s'intenderà applicabile ai contraven-
tori l'Art. 73° del Codice penale.

Sezione 3.^a

Degli Assessori e dei Commissarij

Art. 10°

In Torino ed in Genova il servizio
di pubblica sicurezza è affidato

ad Assessori, i quali, coll' Assessore Capo, dipendono dall' Intendente di pubblica sicurezza, e ricevono anche all' uopo direttamente gli ordini dall' Intendente Generale.

1710
Nelle Comuni Capo luogo di Provincia, ed in quelli eccedenti dieci mila anime, questo servizio è affidato a Commissarij.

Ne gli altri Comuni lo stabilimento di un Commissario non avrà luogo, se non quando ne venga riconosciuta la convenienza, ed in tal caso sarà approvato per Decreto Reale.

Art. 11.

Nelle città di Torino e di Genova potranno per Decreto Reale, essere stabilite sotto Assessorio, con lo speciale incarico di sorvegliare il servizio di Vigili, e di surrogare gli Assessori assenti ed impediti.

Art. 12.

I Commissari nei Capo luoghi di Provincia dipendono direttamente dall' Intendente, negli altri Comuni dal Sindaco.

Art. 13.

Gli Assessori, Sotto Assessori e Commissari sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro dell' Interno.

7.° Intervenire a qualunque pubblica riunione, ordinandone lo scioglimento, quando fosse causa di tumulto.

8.° Vegliare alla conservazione dell'ordine nei Teatri, balli, ed ogni altro pubblica spettacolo o trattenimento.

9.° Sorvegliare le persone condannate per furto di compagnia, gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, e le persone sospette.

10.° Promuovere l'osservanza delle condizioni prescritte per l'esercizio degli Alberghi, Trattorie, Caffè, Ottiche, fucoli di Bigliardo, ed altri simili Stabilimenti, per i tenuti pensionati o Camere mobigliate da affittare, visitando il registro delle consegne degli Albergatori, Ottici e locandieri.

11.° Impedire l'esercizio dei giuochi proibiti, massime sulle piatte, Coste, ed in qualsiasi luogo pubblico, sciogliere le riunioni dei ragazzi che attendono al giuoco dandone avviso ai parenti.

12.° Denunciare coloro che senza permesso esercitano una delle professioni per cui è richiesto un tale permesso a termini della presente legge, o vendono numeri per essere giuocati al lotto, o praticano lotterie in contravvenzione alle leggi relative, e sequestrare senza dilazione gli oggetti e biglietti di lotteria, gli scritti affissi o pubblicati mediante le stampe clandestine e le immagini o statue.

Ad altri oggetti, che esposti al pubblico, anche nelle buche, offendono la religione o la morale. Gli oggetti sequestrati saranno immediatamente consegnati all'Autorità giudiziaria.

13.° Interdire il silenzio, e ordinare il ritorno alle rispettive abitazioni a coloro che schiamazzano o cantano durante la notte per le piazze, o per le vie, e turbano la pubblica quiete, salvo in caso di disobbedienza, il disposto dell'art. 100.

14.° Far ritirare gli ubbriaechi, quando corrano qualche pericolo e possano essere causa di disordine.

15.° Visitare in caso di grave sospetto le botteghe degli armajuoli, o venditori d'armi, sequestrando e consegnando all'Autorità giudiziaria quelle di cui fosse proibita la vendita ed il porto, e denunciando coloro che le ritenessero.

16.° Visitare in caso di grave sospetto, le case di prestito con pegno, e denunciare coloro che ne tenessero aperte senza l'autorizzazione richiesta dall'art. § 16. del codice penale.

17.° Sorvegliare le fiere ed i mercati, e far rendere ostensiva la carta d'autorizzazione dai venditori ambulanti.

18.° Notificare al Giudice Municipale ed al Sindaco il rinvenimento degli infanti che si trovassero esposti ed abbandonati, avvisò il Giudice potesse procedere alle volute informazioni.

ed il Sindaco unnoti su apposito
registro il fatto dell'esposizione o dell'
abbandono.

19.° Esercitare un'attiva tutela verso
gli indigenti infermi od inabili
al lavoro, i furiosi, i Dementi, ed
altre persone che hanno diritto ad
una speciale protezione.

20.° Vegliare sull'esecuzione delle
sentenze portanti la pena del
confino, dell'esilio locale, della
interdizione o sospensione dall'eser-
cizio di una professione, negoziazione
od arte.

21.° Fuvigilare sui postriboli, —
penetrandovi in ogni caso di grave
sospetto.

22.° Vegliare sulla pubblica salute
per ragguaagliare prontamente
l'Autorità competente di tutto ciò
che può alterarla, senza ritardare
intanto quei provvedimenti che
non soffrono dilazione.

23.° Dare i provvedimenti d'urgenza
in ogni caso di un naufragio,
incendio o rovina

24.° Assistere e proteggere i
forestieri in ogni giusta loro istanza
o richiesta.

25.° Tutelare il libero e pacifico
esercizio del diritto di riunione
dei Cittadini a termini delle
leggi.

art. 18:

Gli ufficiali, di cui nell'articolo precedente, devono redigere esatto rapporto o verbale del loro operato.

art. 19°

Il ministero di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza è gratuito relativamente ai cittadini.

art. 20°

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i suoi doveri, o l'omissione volontaria di essi, danno luogo alla destituzione dell'ufficiale, salvo sempre le relative azioni penali.

art. 21°

La negligenza nell'adempimento dei proprii doveri può dar luogo alla sospensione dell'ufficiale, e, se fosse grave, anche alla definitiva destituzione.

art. 22°

La sospensione può essere pronunciata dagli Intendenti Generali o dagli Intendenti; Deve però sempre essere confermata dal Ministro dell'Interno.

Esse non potest unquam excedere ius suum.

Titolo Secondo

Di alcune prescrizioni d'ordine pubblico

Capo primo

Dell'osservanza delle feste, e del
rispetto alle chiese

Art. 23°

Nei giorni di Domenica, e altri
festivi è vietato a chiunque Cittadino
o Straniero, a qualunque culto
appartenga, di applicarsi pubbli-
camente, o nelle fabbriche e
manifatture a qualsiasi lavoro,
commercio od opera mercenaria,
salvo le eccezioni dai regolamenti
stabiliti.

Gli Ufficiali di pubblica sicurezza
veglieranno all'osservanza di
questa disposizione a termini
dei regolamenti.

Art. 24°

È vietato di mendicare, e di
smercicare qualunque oggetto tanto
nell'interno che sulle porte, o
nelle adiacenze delle chiese.



Art. 25°

È vietato di far rumore sulle-
porte delle chiese o nelle vie e piazzue
contigue in modo da recar disturbo
all'esercizio del culto.

Art. 26°

È proibito di affiggere alle porte o
sulle pareti delle chiese annunzi, avvisi,
programmi e simili, che non riflettano
il culto.


Art. 27°

È vietato di suonare campana o
storno senza averne prima ottenuto
il permesso dall'autorità locale.

Art. 28°

Le contravvenzioni agli articoli 23. 24.
e 27. saranno punite con ammenda
non minore di L. 5. salvo quanto ai
mendicanti contemplati in detto
articolo 24. il disposto dagli articoli
124. e 127.

Nei casi preveduti dagli articoli
23. e 24. i contraventori sorpresi in
flagrante potranno anche essere arrestati,
quando avvertiti dall'ufficiale di
pubblica Sicurezza, non desistano
immediatamente.



Capo Secondo

Della vigilanza sopra alcune professioni

Sezione prima

Della vigilanza sugli alberghi, Osterie, Caffè e altri simili stabilimenti.

Art. 29:

Nessuno potrà aprire albergo, trattoria, osteria, locanda, Caffè, od altro stabilimento o negozio in cui vendansi al minuto vino, birra od altri liquori, bevande o rinfreschi, né sale pubbliche di bigliardo od altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione, a termini degli articoli seguenti.

Art. 30:

La domanda dovrà essere rassegnata al sindaco del Comune in cui si vuole aprire l'esercizio.

Egli la sottoporrà al Consiglio Delegato, il quale emetterà il suo avviso sull'opportunità, nell'interesse principalmente del Comune, di far luogo alla domanda.

Se l'avviso del Consiglio sarà favorevole, la pratica intiera sarà dal sindaco trasmessa all'intendente della Provincia, il quale, ove nulla riconosca ostare, nell'interesse dell'ordine pubblico, autorizzerà con decreto il sindaco a rilasciare la permissione.

Art. 31°

In occasione però di feste, fiere,
mercati ed altre di straordinario
concorso di persone il Sindaco potrà
rilasciare temporarie licenze per
l'esercizio dei suddetti stabilimenti
limitato al tempo dello straordinario
concorso.

Art. 32°

La permissione di cui all'art. 29.
sarà lasciata in carta da bollo, o
mediante il pagamento di diritti
fissati dalla Tabella annessa alla
presente legge.

Essa sarà valevole per l'anno in corso.

Art. 33°

Scaduto l'anno la licenza potrà
essere rinnovata dal Sindaco, previa
autorizzazione dell'Intendente, mediante
la sola produzione di certificato
dell'Autorità Giudiziaria, da cui
risulti che il titolare, entro l'anno
precedente, non fu condannato per
crimini o delitti, o più di due
volte per contravvenzioni relative
all'esercizio del proprio stabilimento.

Art. 34°

La licenza è personale; nessuno
potrà quindi cederla ad altri,

a qualunque titolo, nè far valere -
l'esercizio per interposte persone -
nè aprire o tenere aperto più d'uno
degli esercizi enunciati nell'Art. 29.
senza un'approvata licenza del Sindaco,
confermata dall'Intendente della Provincia.

Art. 35:

Chiunque intenda desistere dallo
ulteriore esercizio durante l'anno,
deve farne apposita dichiarazione
al Sindaco almeno otto giorni prima.

Art. 36:

Gl'albergatori, osti e locandieri
dovranno tenere un registro affogliato,
secondo il modulo che sarà dal
Governo determinato, e visitato in ogni
foglio dal Sindaco, dall'Assessore o
dal Commissario per inscrivervi
giornalmente le persone che alloggiano,
colla designazione del prenome,
nome, professione, patria, età,
ultimo domicilio, della provenienza,
e direzione delle carte di cui sono
muniti, e della data dell'arrivo e
della partenza.

Art. 37:

Estratto di tale registro, contenente
i nomi e le altre suindicate generalità
delle persone novellamente arrivate
e di quelle partite nelle 24. ore

sarà trasmesso ogni sera nelle città
capo luogo di Divisione o di Provincia,
ed in quelle altre città o Comuni in
cui sia destinato un Commissario, al
Commissario stesso, in quell'ora che
sarà stabilita.

Nelle città di Torino e di Genova
la rimessione di quest'estratto sarà
fatta all'Ingegnere della Sezione
in cui l'esercizio è aperto.

In tutti gli altri Comuni la rimessio-
ne sarà fatta al Sindaco od a
chi lo rappresenta.

Se poi l'esercizio fosse collocato nel
recinto di una piazza di guerra,
cosimile estratto dovrà parimente
essere consegnato al Comandante
Militare della medesima, in quell'ora
che egli crederà conveniente di
determinare.

Art. 38.

I suddetti esercenti saranno inoltra-
tenuti a dare visione del registro
menzionale negli art. 36. e 37.
ai Carabinieri, agli ufficiali di
pubblica sicurezza d'ogni grado, ed
al Comandante la piazza di guerra,
ad ogni semplice richiesta.

Art. 39.

La casa di abitazione degli esercenti
di cui all'art. 29. sarà considerata
come dipendenza del loro esercizio.

e sarà facoltativo agli Ebrei, ai
Sindaci e ai Comissari di procedere
in essa, nelle forme volute dalla legge,
a verificazioni, anche di notte tempo,
qualora esistano gravi soggetti che si
tengano gioielli proibiti).

Art. 40:

L'autorità locale di pubblica
sicurezza determinerà le ore di
notte nelle quali gli stabilimenti
di cui all'art. 29. dovranno star chiusi.

Art. 41:

In caso di Decro di qualche persona
alloggiata in albergo, Osteria, o
locanda, gli esercenti devono prontamente
informare l'autorità locale
di pubblica sicurezza.

Art. 42:

Nei comuni ove non siano già
illuminazione permanente, ed il
cui abitato su di un sol punto
comprenda una popolazione non
minore di mille persone, dovranno
i Caffettieri, gli Alberghieri, Osti e
bettolieri tenere accesa una lanterna
avanti la porta principale, dal
far della notte sino all'ora del
chiusimento dell'esercizio.

Questa disposizione è comune
agli esercenti Caffè, albergo, Osteria

e bettola sulle strade locali e Provinciali,
non avuto riguardo al numero
della popolazione.

Art. 43:

I venditori di vino al minuto non
potranno venderlo se non per esportarlo,
se le esportazioni non eccedono i 25
libri per volta, essi vanno soggetti al
disposto dall'art. 29.

Art. 44:

Nessuno potrà tener pensione, o
persona a dotzina, né affittare
Camere od appartamenti mobigliati,
od altrimenti somministrare presso
di se alloggio per mercede, senza
licenza apposta del Sindaco, da
rilasciarsi in conformità dell'art.
32:

Nei Comuni dove la direzione
di sicurezza pubblica non è affidata
al sindaco, tale licenza dovrà inoltre
essere registrata e risola all'ufficio
di sicurezza pubblica.

Art. 45:

Le disposizioni degli art. 36. 37.
38. 39. e 40. dovranno essere operate
anche da chi tiene pensione, o
persona a dotzina, od affitta Camere
od appartamenti mobigliati.

o vuole somministrare alloggio presso
di se per mercede sotto le pene -
stabilite nell' articolo seguente.

art. 46:

Le contravvenzioni agli articoli
29. 34. 44. e 45. saranno punite
con ammenda non minore di £ 15.

art. 47:

Quando l' esercente alcuno degli
stabilimenti di cui nell' art. 29.
venge condannato a pena maggiore
di tre mesi di carcere, l' autorità
Giudiziaria, con la stessa sentenza,
potrà pronunciare, secondo la gravità
dei casi, la sospensione o l' interdizione
dell' esercizio di quello stabilimento.

La stessa pronuncia potrà aver
luogo contro colui che per la terza
volta nel periodo di un anno, sarà
condannato per una contravvenzione
relativa al detto esercizio.

art. 48.

L' Intendente Generale della
Divisione, e l' Intendente della
Provincia avranno sempre la facoltà
di ordinare in via amministrativa
la sospensione per giorni tre di
quelli esercizi nei quali fossero
seguiti tumulti o disordini gravi
e clamorosi.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza
ed i Carabinieri che si trovarono
presenti in occasione di tali tumulti
o disordini, avranno pieno facoltà
di far uscire dallo stabilimento tutte
le persone estranee, senza pregiudizio
delle pene in cui esse o gli esercenti
potessero essere incorsi.

Art. 49:

In tutte le sale pubbliche di
bigliardo si dovrà tenere esposta
una tabella redimata dall'Intendente
della Provincia, nella quale saranno
esclusivamente determinati i giuochi
di bigliardo permessi.

Art. 50:

Nessuno potrà aprire stabilimento
di bagni pubblici senza averne
ottenuta la licenza dall'Autorità
locale di pubblica sicurezza, in
conformità dell'Art. 29.

Art. 51:

Nessuno potrà senza licenza
dell'Intendente stabilire opifici
per la fabbricazione di fucili di
colfanello di ratti e pettardi,
o fucili d'artificio

art. § 2°

I contravventori agli articoli § 0. e § 1. saranno puniti con multa estensibile a lire cinquecento, oltre l'obbligo di cessare dall'esercizio, finché non siano da essi ottenuta la solita licenza a termini delle leggi regolatrici della materia.

Sezione seconda

Delle professioni o Negozi ambulanti

art. § 3°

Nessuno potrà senza licenza della autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è domiciliato, andare in giro in altri Comuni, e specialmente sulle fiere e sui mercati, o alle cucine segregate per commercio ambulante di chincaglieria, di kolfunelli, stampe, od altre merci, o per mestiere di Vetrojo, Calderajo, Stagnajo e simili, né vendere sulle piazze, o per le vie, candilette, scapolarie od immagini, paste, confetti o liquori, né farla da scupole, od intronettitore ambulante, o da servitore di piazza.

La licenza è valida per il corso di un anno dalla sua data.

Essa potrà per altro in caso di grave sospetto d'abuso per parte dell'esercente essere sempre revocata dall'Autorità che l'ha rilasciata, o dall'Autorità superiore di pubblica sicurezza.

Art. 54:

Se colui che chiede la licenza intende esercitare la sua professione in più Provincie, l'autorità che rilascia la licenza potrà dargliene facoltà facendone espresa menzione nella medesima.


Art. 55:

Questa licenza non sarà concessa fuorchè a persone di conosciuta probità, e quando si possa ragionevolmente presumere che coi mezzi di cui dispongono, uniti all'esercizio dell'industria o commercio a cui si dedicano, sieno in grado di procacciarsi la sussistenza.

Art. 56:

La licenza dovrà rendersi ostensibile a semplice richiesta, agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai Carabinieri, ed ai Vigili.

Se l'esercente rifiuterà di darne visione, se alleggerà di non averla presso di sé, o di averla smarrita, o presenterà una licenza che non gli appartenga, o confesserà di essere sprovvisto, o sarà fuori della Provincia per cui la ottenne, potrà venire immediatamente arrestato per essere presentato all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ne seguirà l'arresto.



Art. 37:

Gli arrestati per alcuno dei motivi sopraccennati, saranno dall'Autorità cui sono presentati, secondo le circostanze, diffidati di non più esercitare senza la prescritta licenza, o rimessi al Giudice del Mandamento.

Il Giudice cui fossero rimessi, sul verbale redatto dagli arrestanti, e viduato dall'Autorità locale, potrà sentito l'arrestato nelle sue risposte, condannarlo senz'altre formalità d'atti ad un'ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti estensibili a tre giorni.

Il Giudice potrà pure avviare l'arrestato in patria con foglio di via obbligatorio, che l'Autorità di pubblica Sicurezza sarà tenuta di spedire a sua richiesta.

Alla pena degli arresti saranno sempre condannati i recidivi e coloro che in contravvenzione al diffidamento ricevuto avranno continuato l'esercizio non autorizzato.

Art. 38:

Sarà punito con ammenda estensibile a lire quindici o cogli arresti estensibili a tre giorni colui che avrà ad altri rimesso la propria licenza per farne uso.

Sezione terza

Di venditori ed affiggitori di stampati, scritti,
incisioni e simili

Art. 59°

Nessuno potrà senza averne ottenuto il permesso dall' autorità locale di pubblica sicurezza esercitare anche temporariamente la professione di distributore, venditore, ed affiggitore nelle pubbliche vie e nei luoghi pubblici di giornali ed altri scritti, stampo, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo.

Art. 60°

Il permesso non sarà mai concesso a giovani minori di quattordici anni.

Art. 61°

I permessi saranno annuali e revocabili dall' autorità che li avrà concessi.

Art. 62°

L' autorità che crederà di dover negare o revocare questo permesso dovrà, se richiesta, conseguare in iscritto - all' interessato i motivi della revoca o del rifiuto.

Art. 63°

Nessuno potrà nelle vie, nelle piazze
od in altri luoghi pubblici vendere o
smercicare giornali o stampati minori
di tre fogli di stampa, se non due
ore dopo che ne sia stato effettuato il
deposito ordinato negli art. 7° e 41.
della legge 26. Marzo 1848.

I contraventori potranno essere
arrestati, e gli oggetti che smerciassero
saranno sequestrati.

Art. 64°

Nei caso di arresto previsto dal
precedente articolo, l'Autorità di
pubblica sicurezza dopo aver assunto
informazioni sull'arrestato, dovrà
entro le 24. ore farlo rilasciare, se
crederà esserne il caso, ovvero metterlo
a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di rilascio trasmetterà tuttavia
l'informativa alla stessa Autorità
Giudiziaria.

Art. 65°

La pena in cui incorrono i
contraventori all'art. 64. è quella
fissata dall'art. 180. del codice
penale, oltre la perdita degli
oggetti sequestrati, costituenti il
corpo del reato.

Art: 66:

I minori di anni quattordici sorpresi in contravvenzione saranno dall' autorità politica rilasciati mediante semplice ammonizione:

I loro ascendenti o tutori saranno in vece denunciati all' autorità giudiziaria e puniti con ammenda.

Se il minore è sprovvisto di ascendenti o tutori i Tribunali potranno a suo riguardo provvedere in conformità del Disposto dall' art: 92.

Sezione quarta

Di alcuni spettacoli o trattamenti pubblici,
Delle maschere, balli e Serenate

Art: 67:

Chiunque voglia esercitare in un Comune, anche soltanto di passaggio, una delle professioni o mestieri che sono oggetto di pubblico trattamento, ovvero esporre alla pubblica vista riviste, porfane, armati, gabinetti ottici, ed altri oggetti di curiosità, dovrà premunirsi di apposita licenza dell' autorità locale di pubblica sicurezza.

Art: 68:

È vietato di cantare al pubblico canzoni, di fare ad esso letture.

o di indirizzargli concioni o declamazioni che possano offendere la religione o la morale; turbare la pubblica tranquillità — o riescire di scherno od oltraggio ai Poteri dello Stato, od alle persone.

Art. 69:

I Contravventori ai due articoli precedenti saranno puniti a termini dell'art. 73^o. Del codice penale, salvo le pene maggiori quando il fatto vesta i caratteri di reato più grave, preveduto dallo stesso codice.

Se il contravventore sorpreso in flagrante non potrà dare sufficiente contegno di sé, potrà anche essere dagli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica arrestato per essere presentato e rimesso a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 70:

È proibito lo andare in maschera, salvo che nei tempi e nei modi permessi dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso d'infrazione di questa disposizione, sarà applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 71:

Nessuno può, senza il permesso dell'Autorità locale di pubblica sicurezza:

1.º Tenere feste da ballo pubbliche, sia che vi si abbia accesso gratuitamente, o mediante pagamento.

2.º Eseguire serenate clamorose.

3.º Sparare mortaretti, lanciare ratti ed accendere fuochi d'artificio nei luoghi abitati.

Capo terzo

Dei Viandanti e Forestieri

Art. 72.

Chiunque transita da una Provincia all'altra dello Stato, dovrà, sulla richiesta degli ufficiali di viganza di pubblica sicurezza, dar contezza di se, o mediante la deposizione di persona, o mediante responsabile che lo conosca, o mediante presentazione di passaporto per l'interno rilasciato dal Sindaco del Comune ove è domiciliato.

Questo passaporto sarà valido per un anno.

Art. 73.

Terà però luogo di passaporto per giustificare l'identità della persona.

Il titolo autentico di nomina a qualsiasi pubblico impiego, o d'una lettera di ordine o di destinazione, rilasciato da qualche autorità.

Il permesso del porto d'armi o di caccia.

Il libretto di operaio o persona di servizio, purché vidimato dall'autorità di sicurezza pubblica del luogo di partenza?

La licenza rilasciata in conformità dell'art. 74.

È generalmente qualunque documento che giustifichi abbastanza la qualità della persona.

Art. 74:

Saranno parimenti validi per ricorsi alla prefissa destinazione i congedi, i biglietti di licenza, e fogli di via rilasciati ai militari.

Art. 75:

Chiunque sarà trovato fuori della Provincia nella quale è domiciliato, senza che possa dar contezza di sé in alcuno dei modi accennati nei tre precedenti articoli, potrà dagli ufficiali di pubblica sicurezza, dai Carabinieri, dai Vigili essere accompagnato avanti l'autorità locale, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare.

Chiunque per dare contezza di sé si sarà prevalso di documenti speltanti ad altri, sarà punito a termini dell'art. 73. del Codice penale.

Art. 76:

Ogni condannato a pena criminale -
od a quella del carcere maggiore di tre
mesi, quando verrà rilasciato dal luogo
di espiazione, dovrà immediatamente,
sotto pena d'arresto, presentarsi all'ufficio
di pubblica sicurezza del luogo in cui
segue il rilascio, per essere provveduto
di apposito foglio di via, se il rilasciato
non ha domicilio nello stesso luogo.

Art. 77:

Coloro che vogliono uscire dallo Stato
devono preventivamente munirsi di
passaporto all'Estero regolarmente
spedito e viduato.

Non potrà essere ricevuto il passaporto
per l'Estero, se non a persone digni-
ficate dall'altra parte, senza il
consenso di coloro da cui dipendono,
od a persone che essendo soggette alla
leva Militare non prestino la dovuta
cauzione, od a debitori falliti, od a
complici di bancarotta, od a coloro
che si trovano sotto processo per
qualunque altra sorta di crimini o
delitti.

Le norme da seguirsi nella spedizione
dei passaporti e la loro viduazione
dalle Autorità che ne saranno incaricate,
formano oggetto di regolamenti particolari.

I diritti da pagarsi per i passaporti
sono stabiliti per legge.

Art. 78:

Le Domande ed istanze contro le Autorità per ricusazione di passaporto saranno inoltrate al Consiglio d'Intendenza Generale della Divisione, il quale pronuncierà definitivamente su di esse.

Art. 79:

Coloro che per qualunque punto di frontiera vogliono entrare nello Stato devono essere provvisti di passaporto regolare, firmato dal Ministro o agente Consolare del Re, residente nel luogo da cui provengono; o se ivi non risiede alcun Reo rappresentante, firmato da uno dei Ministri ed agenti Consolari del Re, nel paese della cui residenza il viaggiatore risultasse aver transitato; salvo le facilitazioni che fossero adottate per reciprocità, a vantaggio degli abitanti delle frontiere, ed approvati con Decreto Reale.

Devono inoltre i Viaggiatori alla frontiera sottoporre il passaporto alla vidimazione dell'ufficiale che ne fosse incaricato o del Comandante la prima Stazione dei Carabinieri.

Art. 80:

Lo straniero che arriva in una Città o Comune dello Stato, e vi si sofferma

per tempo non minore di ventiquattro ore,
deve presentare il proprio passaporto
al Visto dell'Autorità locale di pubblica
sicurezza.

Se intende soggiornare da tre a quindici
giorni, deve al suo arrivo depositare
il passaporto, contro ricevuta o scontrino,
presso la stessa Autorità.

Se poi vuole soggiornare oltre i quindici
giorni depositando il passaporto,
deve di ciò fare espressa dichiarazione,
per ricevere una carta di soggiorno,
che dovrà essere rinnovata in
ciascun anno, e restituita alla
partenza.

Art. 81.

Gli stranieri che fossero in contras-
=venzione alle discipline sopra
=prescritte senza che possano addurre
una ragionevole causa, e che continue-
=ranno a rimanere nello Stato
malgrado il rifiuto della carta di
soggiorno, o dopo che fosse stata
loro ritirata, saranno considerati
come sospetti ed espulsi in via
amministrativa dallo Stato.

Secondo le circostanze potranno
anche essere arrestati e scortati
al confine, senza pregiudizio dei
provvedimenti in via giudiziaria,
cui si potrà far luogo.

Capo quarto

Compendio di alcune altre prescrizioni
d'ordine pubblico.

Art. 82:

In occasione di assiebramenti che
occorra di sciogliere nell'interesse dell'
ordine pubblico, sarà fatto dapprima
alle persone annunbrate l'invito di
sciogliersi.

Le persone annunbrate sono tenute
di separarsi a quest'invito loro fatto
dalle autorità incaricate della
pubblica sicurezza, dagli Ufficiali
dai Sindaci, dai Commisari, dai
Capi della forza pubblica e dai
Comandanti di partuglie.

Art. 83:

Se l'invito non ottiene la dissoluzione
dell'assiebramento, l'ordine di
sciogliersi sarà in nome della
legge proclamato per tre distinte
volte, preceduta ciascuna da rullo
di tamburo o squillo di tromba.

Art. 84:

Seguite tali proclamazioni, e così
pure se per causa di rivolta o di
opposizioni, non fosse possibile
di procedere oltre la prima, sarà
adoperata la forza per sciogliere
77

l'assuebramento, e le persone che fossero trovate sul luogo di esso potranno essere arrestate, e in questo caso saranno immediatamente rimesse all'autorità giudiziaria.

Art. 85:

Gli arrestati per i motivi espressi nell'articolo precedente, saranno condannati al carcere estenuabile a tre mesi, salvo sempre il disposto del Codice penale per i reati in esso contemplati.

Art. 86:

Sempre quando esista grave sospetto che in una casa privata si tengano abitualmente giuochi proibiti ai Sindaci, gli Assessori ed i Commissari potranno visitarla anche di notte tempo, purchè espressamente autorizzati dall'Intendente della Provincia, della quale autorizzazione potrà chiedersi visione dal padrone della casa.

Art. 87:

Chiunque si opporrà all'intimazione fattagli dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza per penetrare nella diluabitazione e per procedere nelle forme volute dalla legge a perquisizione ed a visita della località, sarà punito

come reo di ribellione alla giustizia a termini del codice penale.

Il ritardo accertato di assecondare simili istanze, dove non risulti in qualche modo da ragionevole causa giustificata, si avrà per determinato dall'intendimento di sottrarre alle ricerche qualche corpo di reato o qualche persona, e potrà allora dar luogo all'arresto immediato di colui che cagionò il ritardo.

Art. 88°

Nissun individuo maggiore di 14. anni, nato da parenti incerti nello Stato, od in esso domiciliato, il quale non abbia già un determinato cognome impostogli dall'ospizio in cui fu ricoverato, potrà, dopo l'emanazione della presente legge, far uso della designazione generica di Venturius, o di altra designazione generica solita ad applicarsi agli esposti.

Egli dovrà fra tre mesi presentarsi all'ospizio in cui fu ricoverato, od al quale appartenga, o se lo ignori, al sindaco del Comune in cui è domiciliato, per dichiarare il cognome che intende assumere fra quelli di cui all'art. 90., e che in seguito non potrà più variare.



Art. 89:

La stessa disposizione si estende al figlio di genitori incerti, il quale si trovi nello Stato, ed ignori se sia o non nato in esso.

Esso dovrà inoltre fare, avanti il Sindaco del luogo in cui dimora, dichiarazione di domicilio, che non potrà variare senza conformarsi alle leggi.

Art. 90:

Il dettore di un'opificio d'esportazione, ed il Sindaco ai quali venga presentato un infante esposto, debbono imporgli un cognome desunto dalla Storia o dai regni animale, vegetale o minerale, facendone risultare con apposito atto.

Il cognome imposto non potrà più essere variato.

Art. 91:

Chiunque dopo il termine fissato dall'Art. 88. si qualificherà colle denominazioni generiche in esso contemplate, se sarà maggiore degli anni 18. verrà considerato come vagabondo, arrestato e punito colla pena stabilita dall'Art. 452. del Codice penale, salvo sempre il disposto dell'Art. 88. Se sarà minore degli anni 18. gli sarà applicato

il Disposto dall' articolo seguente

Art. 92:

L' autorità giudiziaria, anche nel caso che ordinasse il rilascio di un minore di anni 18. compiuti, ma -
- come se si tratti d' individui -
che non abbiano genitori od altre persone incaricate di sorvegliarne la condotta, potrà ordinare che esso sia custodito, per un tempo che determinerà, in una casa di educazione per giovani discoli.

Il tempo della custodia non sarà minore di tre mesi

Art. 93:

I giovani rinchiusi in conseguenza di tale provvedimento, potranno essere per ordine dell' Intendente Generale fatti rilasciare anche prima che sia trascorso il termine fissato dall' autorità giudiziaria, se sono reclamati da parenti o da qualche altro cittadino, i quali ne possano garantire la condotta, al quale effetto si dispongono a passare sottomissione.

Art. 94:

Le autorità di Pubblica Sicurezza promuoveranno l' arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente

case di prostituzione.

Le donne che si abbandonano al meretricio, se non si conformano strettamente alle disposizioni che le riguardano, emanate dal Governo, nell'interesse dell'ordine e della pubblica moralità, e in quello della pubblica salute, saranno perquisite dalle stesse autorità fatte arrestare.

Queste donne potranno essere, a seconda dei vari casi, ritenute in carcere per un tempo non maggiore di due mesi, ed avviate al Sifilicomio, ed ivi ritenute sino a compiuta guarigione.

Art. 95.

Gli capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, e gli impresari dovranno entro quindici giorni dalla data della presente legge consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operaj ai quali forniscono lavoro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di tutti quelli entrati nell'intervallo al loro servizio, e di quelli usciti.

Queste note saranno formate nel modo prescritto dai regolamenti.

Gli contraventori saranno puniti con ammenda estensibile a
L. 15.



art. 96:

Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze, o in altri luoghi pubblici - senza la previa presentazione di due esemplari all' autorità di pubblica sicurezza, e senza un suo permesso da inscrivere sopra uno di questi esemplari, che sarà rilasciato all'affiggitore per suo discarico.

Sono eccettuate dalla disposizione di questo articolo le pubblicazioni che - fossero ordinate da una autorità costituita

Sono pure eccettuate ~~dalla disposizione di detto articolo~~ le pubblicazioni relative unicamente ad oggetti di commercio od annunzi di vendite e di locazioni

art. 97:

È vietato il coprire, staccare, lacerare od in qualunque maniera variare od alterare, prima di notte alcuno scritto o stampato affisso, emanato dalle autorità o pubblicato colla voluta autorizzazione

art. 98:

L' autorità di pubblica sicurezza avrà il diritto d'intimare ai rettori

ed amministratori di qualsiasi —
pubblico edificio, ed ai proprietari —
di caso di far cancellare qualunque
scritto, motto, segno o figura contraria
alla religione ed ai buoni costumi, o
contenente ingiuria o diffamazione,
che fosse apposta ai muri di esse.

Nei casi d'urgenza la stessa autorità
potrà far eseguire immediatamente
essa stessa la cancellatura o l'uccisione.

Il Disposto dell'art: 734. N.º 1.
del codice penale sarà applicabile
a coloro che scrivano, o segnano figure
qualunque sui muri esteriori, o
sulle porte degli edifici pubblici o
privati.

Art: 99:

L'autorità locale di pubblica sicurezza
fisserà nell'interesse della sicurezza
delle persone e dei buoni costumi i
luoghi ed i tempi in cui sia lecito
baguarsi nei fiumi ed altre acque
pubbliche.

Art: 100:

Dopo l'ora di notte, che sarà fissata
dall'autorità di sicurezza pubblica,
è proibito a chiunque di fare rumori
con strepiti, schiamazzi e simili, o
di turbare in qualunque modo la
quiete ed il riposo degli abitanti,
a pena dell'immediato arresto
personale, per essere tradotto

avanti l'autorità locale di pubblica
sicurezza la quale nel proseguire
mattino dovrà, secondo i casi, ordinare
il rilascio previa ammonizione, o
rimettere l'arrestato all'Autorità
Giudiziaria.

Dopo l'ora, come sopra fissata, e sino
all'alba, è pure proibito di recare
disturbo alla quiete ed al riposo
dei vicini coll'esercizio di una
professione.

Art. 101°

Due ore dopo il tramontare del
sole, e sino all'alba, nessuno potrà
trasportare mobiglie, biancherie
e argenterie, se non è persona che
possa dar conto di se, ed accompagnata
da persona conosciuta e responsabile.
I contraventori potranno essere
costretti a presentarsi immediatamente
innanzi all'Autorità di pubblica
sicurezza, la quale in tal caso ordina
l'immediato rilascio, ovvero la
rimessione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 102°

Nei casi previsti dall'art. 101.
i rigattieri, che avranno ricevuti gli
oggetti trasportati, saranno puniti
a termini dell'art. 73. del Codice
penale ma l'ammenda non potrà
essere minore di lire dieci.

Capo quinto

Disposizioni particolari sopra gli oziosi,
vagabondi, e le altre persone sospette

Sezione prima

Note da farsi delle persone oziose, vagabonde,
o altrimenti sospette

Art. 103.º

Al fine di ogni semestre il Consiglio Delegato, coll'aggiunta di altrettanti consiglieri scelti annualmente a tal fine dal Consiglio comunale, formerà con votazione segreta una Nota degli oziosi e vagabondi e delle persone altrimenti sospette fra quelle che abitano nel Comune, o vi hanno abitato nel corso del semestre.

Trattandosi di persone che abbiano cessato di abitare nel Comune sarà indicato, ove si conosca, il luogo in cui sianzi trasferite.

Art. 104.º

La nota di cui all'articolo precedente comprenderà in elenchi separati:

1.º gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti validi, e le altre persone qualificate sospette dall'art. 150. del Codice penale.

2.º le persone riputate dal pubblico e dagli Amministratori consilianti

La nota come appartenenti alle categorie indicate nella sezione quinta. Del presente capo

Una colonna di osservazioni indicherà la natura dei sospetti riconosciuti - a carico di ciascun individuo?

Art. 105:

Questa nota sarà senza ritardo - dai Sindaci trasmessa all'Intendente della Provincia, il quale raccoglierà quelle maggiori informazioni che crederà del caso.

Art. 106:

Occorrendo che un individuo compreso nella nota sopraccennata abbandoni il Comune di sua residenza, l'Autorità locale di pubblica sicurezza ne informerà prontamente l'Intendente, il quale ne darà immediato avviso all'Autorità del luogo in cui si sappia o si presume possa esservi l'individuo trasferito.

Art. 107:

L'Autorità del luogo nel cui distretto sia venuto ad abitare qualche individuo che per suo contegno dia motivo a sospettare della sua condotta. Dovrà procurarsi dall'Autorità di pubblica sicurezza del luogo dell'ultima di lui dimora le occorrenti informazioni.

Lezione seconda

Degli oziosi e Vagabondi

Art. 108:

Riceruta e verificata ove d'uopo con maggiori informazioni la nota di cui all'art. 103, l'Intendente della Provincia trasmetterà per estratto autentico al Giudice del Mandamento la parte di essa che concerne gli oziosi e Vagabondi: acciò possa procedere contro di questi a termini degli articoli seguenti

Art. 109:

Il Giudice ricuruta la nota farà precettare con comminatoria di arresto a comparire avanti di lui nel termine che prefiggerà quegli individui che in essa sono indicati come oziosi o Vagabondi per sentirli nelle loro risposte.

Lygli procederà, occorrendo, ad informazioni sommario, dopo le quali dovrà pronunciare l'assolutoria dell'imputato, o fargli passare sottoimpione di darli a stabile lavoro, facendo del tutto constare con apposito verbale, senza spesa.

In caso che il precettato o tradotto si rifiuti a passare la sottoimpione, si osserverà la disposizione dell'alinea dell'art. 53. del Codice penale.

Art. 110.

Il Giudice trasmetterà successivamente all'Intendente l'elenco per Comuni degli individui statigli dati in nota, i quali fossero stati assolti dalla imputazione loro fatta, o che fossero stati obbligati a passare l'atto di sottomissione, onde possano rispettivamente essere cancellati dalla nota, o fatti sorvegliare dall'autorità locale.

Art. 111.

Nel caso di contravvenzione alla passata sottomissione, l'ozioso o vagabondo sarà arrestato e presentato al Giudice di Mandamento, il quale accertata legalmente la recidività, lo farà tradurre avanti il Tribunale di prima cognizione per l'applicazione della pena comminata dall'art. 452. del codice penale.

La pena pronunziata contro i recidivi per oziosità e vagabondaggio, sarà scontata in luoghi di lavoro agricolo od industriale.

Finchè non sieno instituiti questi luoghi di lavoro, la pena suddetta sarà scontata in altri luoghi di detenzione, ovesia attuale il lavoro.

Art: 112°

Dieci giorni prima che un condannato per vagabondaggio abbia scontata la pena, l'Avvocato fiscale ne darà avviso all'Intendente della Provincia.

Scoutata la pena, l'Intendente, se si tratterà di straniero, lo farà senz'altro, per mezzo della forza pubblica, tradurre ai confini, per essere espulso dallo Stato, in conformità dell'art: 453. Del Codice penale.

Se si tratterà di Cittadino, lo farà presentare accompagnato dalla forza pubblica avanti se, e lo avviserà con foglio di via, in cui siano notati i di lui contrassegni personali, e fatti lo stradale che deve tenere, ed il tempo che deve impiegare nel viaggio, all'Autorità del comune in cui il rilasciato avrà dichiarato di voler trasferire, per ivi passare la soggiorno di fissare e non più variare il suo domicilio senza partecipazione dell'Autorità stessa, conformemente al disposto dall'art: 454. Del Codice penale.

Contemporaneamente l'Intendente annuncierà alla suddetta Autorità la Direzione data all'individuo, ed il termine entro il quale gli fu prescritto di presentarsi alla medesima.

Art: 113°

Se il vagabondo si scofferà dallo

strudale. statogli Designato, o non si
presenterà, nel termine che gli fu
fissato, avanti l' autorità cui è diretto,
sarà senz' altro arrestato, e riconsegnato
all' autorità giudiziaria per
l' opportuno procedimento.

L' espensa in tali casi sarà del
carcere estensibile a mesi tre, e questa
scoutata, l' Intendente lo farà tradurre
colla forza avanti l' autorità del
Comune come, e per l' effetto di cui
nel precedente articolo.

Art. 114:

Coloro che in contravvenzione all'
articolo 454. Del codice penale variaf=
= sero il domicilio eletto senza
partecipazione dell' autorità del
luogo, saranno arrestati e puniti
col carcere da un mese a tre

Sezione terza

Dei Mendicanti

Art. 115:

Nelle Provincie in cui esista aperto
un ricovero provinciale di mendicanti,
è vietato a chiunque di questuare
pubblicamente.

Art. 116:

Nelle altre Provincie, in cui non

esistano aperti tali ricoveri, chiunque
si trovi nella necessità di darvi allo-
questua, dovrà aver ottenuto dalla
autorità di sicurezza pubblica dell' luogo
di sua dimora, e ciò sull' attestazione
del proprio sindaco, una lastta di
latta gialla, secondo il modulo che
sarà stabilito, la quale dovrà sempre
essere portata appesa al petto, ed
in cui oltre alla parola Mendicante
sarà designata la città od il
comune, e la Provincia cui lo
individuo, così autorizzato a
mendicare appartiene.

Art. 117.

Questa lastta sarà lasciata gratuita-
mente a spese del comune, e non
potrà essere ceduta ad altri a nessun
titolo.

Chi l'avesse ceduta ad altri, sarà
per la prima volta ammonito dall'
autorità locale: in caso di recidiva
sarà denunciato al giudice di
Mandamento, il quale potrà inflig-
gergli gli arresti.

Art. 118.

Nessuno potrà darsi pubblica-
mente alla questua fuori della
Provincia cui appartiene per
nascita, o per avervi per dieci anni
tenuto il domicilio.

Art. 119:

È proibito il mendicare facendo mostra di piaghe, di mutilazioni, o di deformità, o con grossi bastoni, o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pure proibito di mendicare durante la notte.

Art. 120:

Chiunque sarà sorpreso a mendicare pubblicamente nel territorio della Provincia in cui si trova aperto un ricovero, ovvero, nelle Provincie in cui non esistono ricoveri, senza la lastra prescritta dall' art. 116, o a mendicare fuori della Provincia a cui appartiene, sarà immediatamente arrestato e presentato con apposito verbale all' autorità locale di pubblica sicurezza.

L' autorità, se riconosce che l'arrestato sia valido al lavoro sano e robusto, lo rimetterà a disposizione dell' autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Se l'arrestato le risulterà invalido ed appartenente alla Provincia, per la prima volta provvederà secondo i casi, affinché sia accompagnato al ricovero provinciale, se esiste, od affinché sia rilasciato, incutendogli però di procurarsi la lastra prescritta.

Se poi l'arrestato invalido appartiene ad altra Provincia, sarà rimesso all'Intendente di essa, somministrandogli ove occorra, anche i mezzi di trasporto a norma dei regolamenti.

Art. 121°

L'Intendente a cui sarà presentato a norma dell'ultima linea del precedente articolo, il mendicante invalido, ordinerà che sia ammesso nel ricovero provinciale se esiste; ove non esista, lo dirigerà in patria, intimandogli di non più uscire dalla Provincia a mendicare, e di procurarsi, a termini dell'Art. 116. la lastra prescritta, nel caso in cui ne fosse sprovvisto.

Art. 122°

Il mendicante invalido, che per la seconda volta sarà stato sorpreso a mendicare pubblicamente in contravvenzione ad uno degli articoli 115. 116. e 118., sarà rimesso all'Autorità Giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Art. 123°

Chiunque avrà questuando contravvenuto in qualche modo all'Art. 119. sarà sempre rimesso all'Autorità Giudiziaria e punito col carcere esemplare a mesi tre.

Questa disposizione si applica pure a colui che in contravvenzione all' art. 121. sarà sorpreso a mendicare nell' interno, sulle porte o nelle adiacenze delle chiese.

Art. 124.

L' autorità giudiziaria potrà sulla relazione degli atti del procedimento ordinare che il Detenuto per reato di mendicizia sia senz' altro tradotto al ricovero provinciale, se nella provincia cui egli appartiene uno ne esista aperto; ed in caso di condanna, che vi sia tradotto scontata la pena, salvo sempre il disposto dell' art. 123. del codice penale.

Se l'arrestato appartiene a Provincia la quale non abbia ricovero, o se è straniero, l' autorità giudiziaria potrà egualmente ordinare che venga senz' altro lasciato in carcere a disposizione dell' Intendente della Provincia.

In caso di condanna ordinerà che sia lasciato in carcere a disposizione dello stesso Intendente dopo scontata la pena.

Art. 125.

Nei casi preveduti dai due alinea dell' articolo precedente, l' Intendente, sull' avviso che dovrà dargliene -

27

L'Avvocato fiscale, provvederà nel modo
indicato nell'art. 112. per l'espulsione
dello straniero, oppure con foglio di via
per l'invio in patria del detenuto,
onde abbia a passare la sottomissione
prescritta dall'art. 259. Del codice
penale.

Art. 126:

Sono applicabili al mendicante
arriato in patria gli art. 113. e 114.
della presente legge.

Art. 127:

Il trattenuto in un ricovero di mendicanti
che sene evadessero, sulla denuncia
che ne verrà fatta dal Direttore
all'Autorità di pubblica sicurezza
della Provincia, saranno arrestati
e rimessi all'Autorità giudiziaria.
La semplice evasione sarà punita
colli arresti. L'individuo evaso
che fosse tornato a mendicare, sarà
punito col carcere estenuabile a
due mesi.

Sezione quarta

Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia

Art. 128.

Le disposizioni degli articoli 112. e
113. sono in tutto applicabili

a coloro che sono per sentenza assog-
= gettati alla speciale sorveglianza
della polizia.

Se si tratta d'individui che
dobbano essere rilasciati da luoghi
di pena non dipendenti dalla
autorità giudiziaria, l'obbligo
relativo agli avvocati fiscali,
di cui in detto art. 112, si estende
ai Direttori di tali stabilimenti.

Art. 129.

Se il condannato a questa sorveglianza
intenda in seguito di variare il
domicilio eletto, dovrà, per mezzo
dell'autorità locale, rivolgerne la
domanda all'Intendente della
Provincia adducendone i motivi
e designando il luogo in cui
brama di trasferirsi.

L'Intendente, se riconoscerà
giusti i motivi addotti, autorizzerà
il cambiamento di domicilio.

Art. 130.

L'autorità del luogo che il
condannato è autorizzato ad
abbandonare, sulla facoltà avuta
dall'Intendente, lo munisce di foglio
di via nella conformità prescritta
e all'art. 112, nel qual foglio sia
espresso l'obbligo che egli avrà
di presentarsi immediatamente dopo
il suo arrivo all'autorità del luogo cui è diretto.

In questo caso è applicabile al-
condannato il disposto dall'art. 113.

Art. 131°

Il condannato alla sorveglianza
speciale della polizia, per tutto il
tempo in cui dura la condanna,
dovrà sempre portare, presso di se,
una carta di permanenza che gli
sarà rilasciata dall' autorità locale
secondo il modulo che sarà determinato.

132.

Egli è inoltre tenuto di uniformarsi
alle seguenti obbligazioni.

1° Di presentarsi all' autorità di
pubblica sicurezza nei termini che
saranno stabiliti nella suddetta carta
di permanenza, per farla validare
ed ogni qualunque altra volta vi
fosse precettato.

2° Di rendere ostensiva la detta
carta ai Carabinieri, ed a qualunque
ufficiale od agente di pubblica
sicurezza a semplice loro richiesta.

3° Di obbedire alle prescrizioni
che l' autorità di pubblica sicurezza
giudicasse d'imporgli, di non
comparire in un dato luogo,
di non portar armi o bastoni,
o di non frequentare determinate
persone o altre simili norme.



Art. 133°.

Le speciali obbligazioni che fossero in conformità del N. 3. Dell'articol. precedente imposte al condannato, potranno, secondo le circostanze, e secondo la natura loro, essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 134°.

L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà esposto registro, in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo Distretto, e vi noterà i termini, nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di tale registro formerà prova a carico del Controvenitore sino a prova contraria.

Art. 135°.

L'autorità di pubblica sicurezza, secondo la condotta che il condannato avrà tenuta, potrà estendere o abbreviare il termine fissato per presentarsi per la ridimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa, e sul registro.

Art. 136:

In ogni caso di grave sospetto si potrà dagli uffiziali, Sindaci e commissarij procedere a perquisizioni domiciliari in odio dei condannati alla sorveglianza speciale della polizia.

Sezione quinta

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette

Art. 137:

Saranno soggette alle speciali disposizioni degli articoli seguenti le persone portate in nota come sospette dalle Amministrazioni Comunali a termini dell' art. 104. nelle categorie che seguono:
Beccatori = Ladri e Truffatori = Borfajoli =
Ricellatori = persone solite a condurre bestiame a pascolo illecito.

Art. 138:

Il Giudice del Mandamento chiamerà a se individualmente gli iscritti nella nota, e li ammonirà seriamente a non dar motivo ad ulteriori sospetti, facendone risultare con apposito Verbale che avrà luogo senza spese:

Sarà applicabile in questi casi l' art. 54. del codice penale.

Art. 139:

Se la nota comprende persone minori di anni diciotto le quali abbiano il padre, l'avo, la madre, od il tutore, ovvero altre persone responsabili della condotta del minore che seco loro convivano, saranno essi rispettivamente dal giudice fatti comparire avanti, se per ammonirli nella conformità dell'articolo precedente a vegliare attentamente sulla condotta del minore, e pena d'essere puniti in conformità del seguente articolo.

Art. 140:

I parenti, il tutore od altre persone responsabili della condotta del minore, che come sopra siano stati ammoniti, quando detto minore venga in seguito dichiarato colpevole di alcuno dei reati indicati nell'articolo 137, se dalle risultanze del processo apparisca che non abbiano attentamente vegliato sul medesimo, saranno puniti a termini dell'art. 39. del codice penale salva l'applicazione dell'art. 1502. del codice civile.

Art. 141:

In ogni caso di grave sospetto gli arefiori, Sindaci e Commisari potranno procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nell'art. 137.

Art. 142.

Se in conseguenza delle perquisizioni fatte a termini dell' articolo precedente presso persone iscritte in nota come sospette nella categoria dei frattatori, ladri, truffatori, o borsajuoli, si trovano generi ed altri effetti, somme di Denaro non conformi al loro stato e condizioni, senza che ne giustificino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro le ore 24. all' autorità giudiziaria per l' applicazione dell' Art. 162. del codice penale.

Art. 143.

La stessa disposizione sarà applicabile alle persone iscritte in nota come sospette di essere ladri di Campagna, se nelle perquisizioni fatte presso di esse saranno trovate biade, Olive, fieno, foglie di gelso, ed altri frutti o prodotti di Campagna, di cui il perquisito non giustifichi prontamente la provenienza in modo almeno verosimile.

Art. 144.

La disposizione dell' articolo precedente sarà applicabile alle persone iscritte fra le sospette come ricattatori, quando esse non esercitano alcun commercio.

Per quelle fra le medesime che esercitano

in commercio, la disposizione s'intenderà soltanto applicabile, in quanto che si trovino oggetti estranei al commercio medesimo.

Art. 145°

Quando un individuo iscritto in nota fra i sospetti come ladro di campagna, sia sorpreso ne campi o boschi o sulle strade con bende, olive, legna, fieno, foglia di gelso, od altri frutti rurali, e non ne sappia indicare in modo alcuno verosimile, ma pronto e preciso, la provenienza legittima, sarà immediatamente arrestato e tradotto avanti il giudice locale, e nei comuni ove non risiede il giudice, avanti il sindaco.

Il giudice od il sindaco, rispettivamente, accertata l'identità della persona, e raccolti gli indizi del furto potrà far depositare l'arrestato nel carcere del mandamento, o nella camera di sicurezza del comune, ed ordinerà il sequestro degli oggetti ritenuti.

Il sindaco che avrà ordinato il deposito dell'arrestato dovrà rimetterlo entro le 24. ore al giudice del mandamento, trasmettendogli il verbale formato.

Art. 146°

Qualora alcuno fra gli individui iscritti nella nota come folti

a condurre bestiame ad indelito pascolo,
tenga bestiame in numero non corris-
-pondente ai mezzi che esso ha
notoriamente per mantenimento, il
Sindaco ne stenderà verbale che
trasmetterà al Giudice di mandamento.

Questi affetti, ove d'uopo, le ulteriori
informazioni che crederà opportune,
e sentito l'imputato nelle sue discolpe,
gli ordinerà di ridurre entro il termine
perentorio di giorni trenta il bestiame
da esso tenuto al numero di capi
corrispondente ai suoi mezzi.

In caso di trasgressione alla
ordinanza del Giudice, egli manderà
eseguire all'asta pubblica la vendita
del bestiame riconosciuto eccedente,
e le relative spese saranno prelevate
sul prezzo dal medesimo ricavato.

Si farà luogo all'appello dalle
ordinanze del Giudice nei casi anzidetti
quando il bestiame di cui fu prescritta
la vendita ecceda il valore di lire venti.

Titolo terzo

Di rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza
coll'autorità giudiziaria

Art. 114.

Il Ministro dell'Interno somministra
direttamente agli avvocati fiscali
generali, agli avvocati fiscali o loro
sostituiti, ai Delegati dei Magistrati

Dai giudici istruttori o mandamentali dello Stato tutti quei ragguagli di cui fosse richiesto sulla condotta delle persone sottoposte a procedimento.

art. 148°

Gli Intendenti Generali e gli Intendenti Provinciali corrispondono egualmente con tutti gli uffiziali dell'ordine giudiziario, e sono tenuti di secondare le richieste formate dai medesimi, ancorchè essi sieno estranei alla Divisione od alla Provincia.

art. 149°

Nel Capoluogo di Divisione e di Provincia, un Assessore od un commissario a ciò destinato farà il suo giornaliero rapporto all'avvocato fiscale di tutte le operazioni che possono interessare l'ordine pubblico e la tutela delle persone e delle proprietà dei Cittadini.

art. 150°

Loquale rapporto si farà almeno in ogni settimana dai Commissarij al Giudice del Mandamento.

I Sindaci, nei Comuni ove non vi è Commissario, adempiranno una volta al mese a quest'obbligazione, salvo i casi particolari.

27

Art. 151°

Gli ufficiali dell'ordine giudiziario di cui all'art. 17. N. 11. Dispongono della forza pubblica e per conseguenza ogni richiesta che venga da essi diretta ai Comandanti dei Carabinieri, ed alla Guardia Nazionale, quando è in servizio, sarà senz'altro eseguita.


Saranno anche immediatamente eseguiti gli ordini diretti dagli stessi ufficiali agli Assessori, ai Commisari, ai Sindaci, ed a qualsiasi ufficiale della Polizia giudiziaria.

Art. 152°

Il Giudice di mandamento sono tenuto di trasmettere all'Intendente della Provincia un esemplare delle sentenze di condanna da essi pronunciate in materia di polizia.

Art. 153°

Il Ministero pubblico è tenuto di ragguagliare gli Intendenti di tutte le sentenze di condanna emanate dai Magistrati o Tribunali anche in grado di appello.



Titolo quarto

Dei Doveri Dell'armada Carabinieri, e Dei
Cavalleggieri, Della istituzione delle Guardie-Vigili,
Delle richieste alla forza armata

Art. 134°

L'esecuzione delle leggi e degli ordini
dell'autorità giudiziaria e dell'autorità
di pubblica sicurezza è commessa,
specialmente ai Carabinieri Reali,
nelle forme dalle stesse leggi stabilite.
Essa è egualmente commessa alle
Guardie vigili.

Art. 135°

Per ogni incumbenza relativa alla
tutela della pubblica sicurezza, l'armada
dei Carabinieri dipenderà dal
Ministro dell'Interno, dall'autorità
giudiziaria e da quella di pubblica
sicurezza, però sotto la direzione
dei rispettivi suoi superiori.

Art. 136°

La dipendenza del corpo dei Carabinieri
dall'autorità giudiziaria comprende
l'esecuzione degli ordini che emanano
dalle autorità di cui infra, nei limiti
delle rispettive loro attribuzioni:

1° Dai Magistrati o dai Presidenti
di Classe dei Magistrati d'Appello e

2°

1. loro Delegati →

2.° Dagli Avvocati fiscali Generali o per essi Damno dei Sostituiti presso gli stessi Magistrati.

3.° Dai Tribunali, Presidenti o Vice Presidenti di Classe dei Tribunali di prima Cognizione.

4.° Dai Giudici Istruttori od Avvocati fiscali o per essi Dai Giudici facenti funzione d'istruttore, Dai Sostituiti fiscali presso gli stessi Tribunali.

5.° Dai Giudici di Mandamento.

Art. 157:

La dipendenza del Corpo dall' autorità di pubblica sicurezza comprende gli ordini che emanano:

1.° Dal Ministro dell'Interno.

2.° Dagli Intendenti Generali di Divisione e Dagli Intendenti

3.° Dai Sindaci

4.° Dagli Mayor e Dai Commisarij.

Art. 158:

Il Comandante dei Carabinieri in ciascuna Provincia rivolgerà all' Intendente della Provincia le sue relazioni sull' andamento giornaliero del servizio di pubblica sicurezza.

Art. 159:

Nel caso di conflitto tra due ordini

che partano dall' autorità giudiziaria,
si eseguirà di preferenza quello che deriva
dall' autorità superiore secondo l'ordine
stabilito dall' art. 156.

La stessa norma si osserverà riguardo
agli ordini che partano dall' autorità
di pubblica sicurezza secondo l'ordine
stabilito nell' art. 157.

Art. 160:

Nel caso di conflitto tra l' autorità
giudiziaria, e quella di pubblica
sicurezza, si eseguirà quell' ordine
che emanò dalla prima.

Art. 161:

Le richieste dell' autorità giudiziaria
e di pubblica sicurezza saranno
trasmesse al Comandante di Carab.
per iscritto.

In caso di urgenza queste richieste
potranno anche essere verbali, ma
dovranno ridursi prontamente
in iscritto.

In tal caso non sarà necessaria
l'osservanza dell' ordine gerarchico
in riguardo alla forza pubblica
che è richiesta.

Art. 162:

Il Carabiniere, la Guardia Nazionale
ed ogni agente o Depositaro della
H₃

forza pubblica ed i cittadini dovranno reciprocamente prestarsi mano forte per l'arresto e la traduzione davanti all'autorità delle persone sorprese in flagrante reato o designate negli ordini dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 163:

Quando i Carabinieri agiscono di concerto colla Guardia Nazionale o colla truppa di qualunque arma, il Comando appartiene al maggior graduato; ed in parità di grado al graduato dei Carabinieri.

Art. 164:

Le disposizioni relative all'arma dei Carabinieri sono applicabili ai Cavalleggieri di Sardegna; e conseguentemente gli ufficiali e Sott'ufficiali di questo Corpo avranno le qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 165:

Saranno stabilite Guardie Vigilanti in quel numero che sarà necessario nelle Città di Torino e di Genova presso gli uffici di Intendenza e di pubblica sicurezza.

Potranno anche all'uopo essere stabilite presso gli uffici di Int.

Intendenza delle altre Province

Art. 166°.

Un apposito regolamento approvato con Decreto Reale, determinerà lo armamento e la disciplina dei Vigili.

Non essendo in divisa, essi giustificaranno la loro qualità col rendere ostensiva la medaglia di rame appositamente coniatà colla iscrizione Vigili che dovranno portare indosso.

Art. 167.

Per l'esecuzione degli ordini relativi alla pubblica sicurezza, le autorità che ne sono incaricate possono anche richiedere i capi della Guardia Nazionale che trovansi attualmente di servizio o quelli della Truppa di qualunque arma, qualora non sia al momento disponibile un numero sufficiente di Carabinieri o di Guardie Vigili.

Art. 168°.

L'autorità di pubblica sicurezza ha sempre diritto di richiedere la forza armata della Guardia Nazionale e della Truppa di qualunque arma per tutto ciò che può interessare la conservazione ed il ristabilimento dell'ordine pubblico.

La forza richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando immediato dei suoi capi militari, deve senza esame eseguire le richieste dei funzionari civili che soli ne hanno la responsabilità.

Art. 169°

Otteri casi di flagrante reato, gli agenti della forza pubblica possono, quando si tratti di grassazioni, omicidj, furti qualificati, procedere all'arresto di coloro che ne siano dalla voce pubblica segnalati colpevoli, rimettendoli all'Autorità Giudiziaria senza indugio ed al più tardi entro le 24. ore, quando vi sia stato per indugiare qualche motivo grave, che in tal caso dovranno indicare.

Art. 170°

La forza armata che procede a qualche arresto od interviene sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'Autorità Competente non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i necessari soccorsi a chi ne abbisogna, e si limiterà in conseguenza ad assumere informazioni sul commesso reato e sugli autori di esso.

Eviterà inoltre anche per parte

22

Dai Sindaci, Degli Assessori o Comu-
= sari e Dai Carabinieri di addivenire
ad atto alcuno di ricognizione, essendo
questi riservati all' autorità
giudiziaria.

Titolo quinto

Delle pene e della Procedura

Art. 171.

Le contravvenzioni alla presente
legge per le quali non è stabilita
espressamente una pena, saranno
punite a termini dell' art. 73.º del
codice penale.

Ogni ingiuria, offesa o mancanza
di rispetto ad un ufficiale di pubblica
sicurezza nell' esercizio delle sue
funzioni, accertata per mezzo di
verbale dello stesso ufficiale, sarà
punita con le pene portate dall' art.
73.º del codice penale, salvo che
costituisca un reato punibile con
pene maggiori, a termini dello
stesso codice.

Art. 172.

In tutti i casi nei quali la
presente legge autorizza gli ufficiali
di pubblica sicurezza ad operare
arresti, le persone arrestate dovranno
essere rimesse all' autorità giudiziaria
senza indugio, e al più tardi entro

~

le 24. ore, se vi sarà stato per questo
indugio qualche grave motivo, che
in tal caso dovranno indicare alla
Autorità medesima.

art. 173.

Il Verbale esteso per l'accertamento
delle contravvenzioni dagli Ustezpoi,
Dai Sindaci, e Dai Commisari fanno
fede sino a prova contraria in
conformità dell'alinca dell'art.
219. del Codice di procedura criminale.

Quelli stesi Dai Carabinieri e Dai
Vigili faranno per fede sino a
prova contraria: non soltanto quando
sieno asseverati entro 24. ore dallo
accertamento del fatto avanti il
Giudice nel Capo luogo del mandamento
e avanti il Sindaco negli altri
Comuni.

In difetto di asseverazione si
procederà nella forma indicata
nel detto art. 219. del Codice di
procedura criminale.

Titolo Sesto

Delle spese di Pubblica Sicurezza

art. 174.

Li funzionari incaricati di vegliare
alla pubblica sicurezza hanno diritto
agli stipendi ed altri assegnamenti
fissati nella Tabella N. 1. annessa

alla presente legge

Il regolamento delle Guardie-Vigili Determinerà i Vantaggi, di cui esse dovranno godere.

Gli impiegati di Segreteria sono retribuiti a termini della legge sul personale della Giudezza.

Art. 175:

Tutte le spese descritte nella Tabella N. 1. e quelle dei Vigili saranno a carico dello Stato, e apparterranno al Bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 176:

Per le licenze delle quali a termini della presente legge — deggiono essere provisti gli esercenti alcune professioni, saranno corrisposti all'erario dello Stato i Diritti fissati nella seguente Tabella N. 2.

Disposizioni generali

Art. 177:

La polizia urbana nelle parti non contemplate nella presente legge, e la polizia rurale continueranno ad essere esercitate dai rispettivi Municipj, secondo le leggi ed i regolamenti.

Le relative contravvenzioni continueranno ad essere giudicate e punite secondo le regole attuali di competenza.

Tabella N. 1.

Stipendi ed altri assegnamenti			
Stipendi			
Intendente di pubblica sicurezza a Torino e Genova	ciascuno	£	4,000 ..
Assessore Capo	due	"	3,200 ..
Assessori N. 3. di 2. ^a classe	due	"	2,400 ..
Assessori N. 4. di 3. ^a classe	due	"	2,000 ..
Segretario Capo presso l'Intendenza di pubblica sicurezza di Torino e Genova		"	2,400 ..
Segretario	idem	"	1,600 ..
Sotto segretario	due	"	1,200 ..
Scrivano	due	"	900 ..
Scrivano	due	"	700 ..
Commissari di prima classe	ciascuno	"	2,200 ..
Commissari di seconda classe	due	"	1,800 ..
Commissari di terza classe	due	"	1,400 ..
Assegnamenti			
Sarà provveduto agli Intendenti di pubblica sicurezza di Torino e di Genova a carico dell'erario pubblico l'alloggio, ed il locale coll'occorrente mobilia per l'ufficio: e per spese d'ufficio saranno corrisposte loro annue		£	1,600 ..
Alle sette assessori in Torino e Genova per l'abitazione, per il locale d'ufficio e per le relative spese sono assegnate, tutto compreso, annue		"	1,200 ..
Ai Commissari di 1. ^a e 2. ^a classe sono assegnate, per indennità d'alloggio annue		"	300 ..
Ai Commissari di 3. ^a classe allo stesso titolo, annue		"	250 ..
In occasione di assenza dalla residenza per ragioni d'ufficio compite agli assessori ed ai Commissari di 1. ^a e 2. ^a classe un'indennità giornaliera di		"	6 ..
Quando vengano stabilite sotto assessori a termini degli articoli 13. 14. della legge, ciascuno di essi godrà dello stipendio di		"	1,500 ..

Tabella N. 2.

Diritti a pagarsi per le licenze accennate nella presente legge.

Licenza per	Diritti a pagarsi		
	Firenze Genova	Città e Comuni 10 ⁰⁰⁰ abitanti	altre città Comuni
Albergo, in cui con maggiori comodi si somministra vitto ed alloggio			
Prima categoria _____	100	50	30
Seconda categoria _____	50	25	15
Osterie in cui si dà vitto e alloggio _____	40	20	12
Trattoria, dove si dà vitto a classi agiate _____	50	25	15
Bettola, in cui si dà vitto e vino, ma non alloggio _____	20	15	10
Caratteria, ove si dà vino a consumarsi sul luogo _____	25	12	8
Locanda, in cui si dà alloggio la notte per retribuzione _____	20	10	6
Caffè { Prima categoria o con due entrate principali _____	30	20	25
Seconda categoria, ed <u>Estaminet</u> _____	40	20	15
Vendita di liquori e cioccolato al minuto _____	20	10	6
Dem. di Birra, acque gazoze e simili _____	25	12	8
Dem. di semplice brandy _____	10	5	5
Dem. di vino ad esportarsi _____	10	5	5
Sala pubblica di bigliardo o per ciascuna sala di altri giuochi _____	40	25	15
Fenenti pensione { Se più di 10. individui _____	20	15	10
personale a dormire { Se meno di 10. individui _____	20	10	5
Camera mobigliata: per ciascuna camera _____	1	"	70.
Permessi temporarii: di cui nell' art. 31. _____	10	5	3.
Dem. di cui negli art. 53 e 54. _____	2	1	" 75
Dem. di cui nell' art. 59. _____	3	2	1.
Dem. di cui nell' art. 61. _____	2	1	" 75
Dem. di cui negli art. 70. e 71. _____	1.	"	50